

## STATUTO

### ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIMERCATE MB VIA VITTORIO  
EMANUELE II 63

Numero REA: MB - 1896324

Codice fiscale: 07721920960

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 28-01-2025 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Cio' premesso, riconosciuta all'unanimità la validità della presente assemblea in quanto regolarmente convocata ed atta trattare gli argomenti all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, che ricorda alla assemblea i motivi per cui si propone di trasferire la sede sociale a Vimercate.

Lo statuto viene aggiornato alle vigenti disposizioni in materia di organo amministrativo delle cooperative, che prevedono la nomina obbligatoria di un Consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri in carica non oltre tre esercizi; la cooperativa si è già di fatto adeguata alle suddette disposizioni di legge.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità  
delibera

1.) di trasferire la sede legale della società da Ronco Briantino (Mb) a Vimercate (Mb), all'indirizzo di Via Vittorio Emanuele II n. 63, modificando come segue l'articolo 1.2 del vigente statuto sociale:

"1.2 La sede della società e' posta in Vimercate (MB).";  
la società non è proprietaria di immobili nè titolare di partecipazioni in altre società;  
presso l'attuale sede legale la società non svolgerà più alcuna attività;

2.) di aggiornare lo statuto alle vigenti disposizioni di legge in materia di amministrazione, che prevedono l'obbligo di nominare un Consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri, in carica per un massimo di tre esercizi, e pertanto di modificare gli articoli 24.1, 29.5, 30.1, 30.2, 31.1 e 31.3 del vigente statuto sociale, come risulta dal testo completo ed aggiornato dello statuto, predisposto ai sensi dell'art. 2436 cod.civ., allegato al presente verbale sotto "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente; lo statuto vigente è stato approvato dall'assemblea in data 3 dicembre 2015, verbale del notaio Marco Loviseti repertorio n. 2571/1185, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il giorno 11 dicembre 2015 al n. 34369 serie 1T.

Null'altro essendovi a deliberare, viene pubblicato il presente verbale mediante lettura da me fattane al comparente, che lo approva e lo firma con me notaio alle ore 14,55.

Consta di un foglio scritto a macchina da persona di mia fiducia per una pagina e parte della seconda.

FIRMATO: RUSSO SANTO - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.

.....

ALLEGATO "A" AL REP. N. 319190/64624

#### STATUTO

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1 E' costituita la società Cooperativa sociale, avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata:

ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

La Cooperativa e' a mutualità prevalente ed opererà nel ri-

spetto della L. 8.11.1991 n. 381.

1.2 La sede della società e' posta in Vimercate (MB).

1.3 La Cooperativa, su delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire e sopprimere centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie. La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative.

2.1 La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato.

2.2 Compete all'Assemblea dei soci sciogliere la società, deliberandone la messa in liquidazione.

#### SCOPO - OGGETTO

3.1 Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

3.2 La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 5.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

3.3. Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non possono essere distribuiti dividendi in misura supe-

riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non possono essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

c) le riserve non possono essere distribuite fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

4.1 La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperative, di lavoro e di servizi.

4.2 La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dall'Organo amministrativo.

5.1 Oggetto della cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti:

- attività e servizi di assistenza domiciliare, forniti sia in forma diretta che in applicazione di contratti stipulati con Amministrazioni Pubbliche;
- gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e socializzante, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché comunità-alloggio per portatori di handicap;
- attività di assistenza infermieristica, sanitaria e riabilitativa in comunità residenziali e semiresidenziali, nonché ogni altra incombenza che assicuri la funzionalità delle stesse;
- processi di formazione professionale continua e di aggiornamento a favore dei soci, dei propri organi direttivi e del personale dipendente che opera nei servizi socio-sanitari assistenziali gestiti, nonché corsi di qualificazione aperti alla comunità e finalizzati al conseguimento dei titoli necessari a svolgere le attività di cui all'oggetto sociale.

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobi-

liare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;
- b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre Cooperative;
- e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

5.2 Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa puo' raccogliere, presso questi, purchè iscritti nel Libro Soci, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'Organo amministrativo; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

#### SOCI

6.1 Il numero dei soci e' illimitato e variabile; non puo' essere inferiore a tre; qualora tra i soci vi siano soggetti non persona fisica i soci devono essere almeno nove.

6.2 Sono soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonche' alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

6.3 Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge.

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

6.4 E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

6.5 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

6.6 L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale ai sensi dell'art. 2527 c.c. in ragione dell'interesse della cooperativa:

a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.

A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci cooperatori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.

L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto

nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Il socio di cui alla categoria speciale può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Anche per il socio di cui alla categoria speciale il recesso e la esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.

Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Egli potrà assistere alle assemblee che hanno per oggetto la approvazione del bilancio.

Al socio iscritto alla categoria speciale non competono altri diritti, in particolare non ha diritto di voto, non potrà essere eletto amministratore, non potrà essere delegato da altro socio per deliberare nelle assemblee, non potrà esercitare i diritti di cui all'art. 2476 c.c.

6.7 Possono essere soci anche:

a) i soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/1992;

b) soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.

6.8 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano attività in concorrenza con quella della Cooperativa.

6.9 L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

6.10 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;
- b) la indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario, socio sovventore, sottoscrittore di azioni di partecipazione cooperativa, socio appartenente alla categoria speciale di cui sopra; per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonche' del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;
- c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ne' superiore ai limiti di legge e di statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della ammissione;
- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;
- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

6.11 La domanda di ammissione da parte del socio non persona fisica dovrà precisare:

- a) denominazione, sede, Stato di costituzione, attività, codice fiscale;
- b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal seguente art. 22, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

6.12 La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la de-

libera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno".

7.1 E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso dell'organo amministrativo, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

#### RECESSO - ESCLUSIONE

8.1 La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

9.1 Qualora la società sia costituita a tempo indeterminato, il socio può recedere quando lo desidera con un preavviso di un anno, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accettare il recesso con termine ridotto ed anche con effetto immediato.

Il socio può recedere in tutti i casi previsti dalla legge; può inoltre recedere il socio:

- a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.

Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizzazione a cedere la sua partecipazione.

Il recesso non può essere parziale.

9.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Collegio Arbitrale, come disciplinato

dal presente statuto.

9.3 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno" e salvo diverso accordo tra socio recedente e cooperativa in base a decisione dell'organo amministrativo.

10.1 I soci sovventori ed i portatori di azioni di partecipazione cooperativa possono recedere qualora le azioni siano detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia motivo tale qualifica; possono inoltre recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle azioni da loro possedute; in mancanza di tale determinazione possono comunque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla società.

11.1 L'esclusione del socio puo' aver luogo:

- a) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
- b) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;
- c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- e) per la mancata partecipazione per piu' di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;
- f) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;
- g) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;
- h) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

L'esclusione e' deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al Collegio Arbitrale, come disciplinato dal presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.

12.1 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

13.1 I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

13.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

13.3 Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

14.1 In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

15.1 I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 13 e 14).

15.2 Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

15.3 Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

16.1 In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla assemblea.

#### SOCI SOVVENTORI

17.1 Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di que-

sta.

17.2 Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

17.3 A ciascun socio sovventore non possono essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

17.4 La Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa.

17.5 Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

17.6 I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

17.7 Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sovventori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

18.1 La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità alle disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci coope-

ratori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati dalla legge.

18.2 All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I possessori di "azioni di partecipazione cooperativa" sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

19.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

19.2 Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

19.3 Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

19.4 Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

19.5 Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, redatto dall'organo amministrativo, è approvato dalla assemblea dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Le previsioni di questo articolo e del seguente non si applicano ai soci sovventori o volontari.

20.1 Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente

puo' prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa può chiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

20.2 E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

#### PATRIMONIO SOCIALE

21.1 Il patrimonio della Cooperativa e' costituito:

- a.1) dal capitale sociale che e' variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 250 (duecentocinquanta) e comunque di importo non inferiore al minimo di legge; l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di azioni dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa;
- a.2) da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di euro 250 (duecentocinquanta) ciascuna detenute dai soci sovventori;
- a.3) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" di valore nominale di euro 250 (duecentocinquanta); queste possono essere al portatore se interamente liberate;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23 e con le quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti

e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;

e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

22.1 Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

22.2 Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza la autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

22.3 Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione ereditaria e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative ad un prezzo non superiore al valore nominale delle azioni che il socio intende alienare. Il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie azioni o parte di esse. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Le azioni del socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

23.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

23.2 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.

23.3 L'assemblea che approva il bilancio puo' deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali modifiche:

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime,
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;

- mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della L. 31.1.1992 n. 59.

23.4 Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dall'organo amministrativo, nel rispetto della parità di trattamento.

23.5 Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

23.6 La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e che non potrà essere superiore quanto stabilito all'art. 3 del presente statuto; il dividendo che compete ai soci sovventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori; le azioni di partecipazione cooperativa, qualora emesse, hanno comunque diritto ad una remunerazione superiore di due punti rispetto ai soci cooperatori;

i dividendi possono essere imputati ad aumento della quota o delle azioni di ciascun socio;

i dividendi possono essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili;

d) all'acquisto di proprie quote o azioni, solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinato all'acquisto di cui sopra non oltre un quarto degli utili;

e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio.

23.7 L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) d) ed e), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

23.8 E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142.

#### ORGANI SOCIALI

24.1 Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Revisore, se nominato;
- e) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

#### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

25.1 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno otto giorni prima dell'adunanza, ed inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di otto giorni prima dell'adunanza, con il mezzo che l'organo amministrativo riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera raccomandata, lettera semplice inviata a mezzo servizio postale pubblico o privato, lettera a mano, telefax o posta elettronica (e-mail), qualora il numero di telefax o di posta elettronica risultino annotati al Libro Soci.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci.

25.2 In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, con diritto di voto,

e siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi, se nominati.

Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

26.1 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci, se nominati;
- d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- f) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;
- g) approva gli statuti di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa;
- h) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
- i) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;
- l) autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto.

I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci, predisposti dall'organo amministrativo, sono approvati dalla Assemblea con le maggioranze previste per la Assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci

cooperatori o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.

26.2 L'Assemblea è straordinaria quando così definita da disposizioni di legge, e comunque quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri di liquidatori, su fusioni o scissioni.

La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

27.1 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorre il voto favorevole dei due quinti dei soci, presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.

28.1 Le votazioni devono essere palesi.

29.1 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni euro 5.000 (cinquemila) di capitale versato, sino ad un massimo di cinque voti. Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale; si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.

29.2 Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, che non sia amministratore, sindaco o revisore e salvi altri divieti di legge, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

29.3 Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

29.4 Il rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nominato dalla Assemblea speciale di cui all'ultima parte di questo articolo, ha diritto di as-

sistere, senza diritto di voto, all'assemblea e di impugnarne le deliberazioni.

29.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere più anziano di età; in caso di loro assenza a presiedere la Assemblea sarà un socio eletto dall'Assemblea stessa.

29.6 L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

29.7 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

29.8 Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da notaio.

29.9 Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

29.10 Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'Assemblea, per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata dal rappresentante comune, dall'organo amministrativo, dal collegio sindacale, se nominato, e quando ne faccia richiesta un decimo dei possessori di tali azioni. L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge, e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della Cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) per esprimere annualmente il parere sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- e) sugli oggetti di interesse comune.

29.11 Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 59/1992.

#### ORGANO AMMINISTRATIVO

30.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da almeno tre membri, il cui numero viene stabilito dalla assemblea; possono fare parte del Consiglio di Amministrazione anche soci sovventori o non soci, ma la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci operatori.

30.2 Per organo amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione.

30.3 L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

30.4 L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato

della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

30.5 Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

30.6 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

30.7 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

30.8 La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

30.9 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

30.10 Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

30.11 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri in carica.

30.12 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, invertendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

30.13 Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri per la gestione della società.

30.14 Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

- a) convocare l'Assemblea dei soci e l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
  - d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
  - e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni mobili anche iscritti in pubblici registri, immobili e diritti su mobili od immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, stipulare contratti di locazione finanziaria, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
  - f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
  - g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
  - h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
  - i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
  - l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;
  - m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;
  - n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
  - o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
  - p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;
  - q) acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.
- 30.15 Qualora sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli ammi-

nistratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

30.16 Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

30.17 In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

30.18 Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

31.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai consiglieri delegati nei limiti della delega, compete la rappresentanza e la firma sociale.

31.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere le ordinarie operazioni di cui all'oggetto sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

31.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

31.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno, o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

31.5 L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

#### IL COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

32.1 Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

32.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

32.3 Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della leg-

ge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione.

32.4 Compete al Collegio Sindacale anche la revisione legale dei conti, qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete alla Assemblea, di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, in carica per tre esercizi; l'Assemblea potrà in ogni caso deliberare di nominare il revisore legale.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

33.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

33.2 La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

33.3 Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

33.4 Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

33.5 Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

33.6 La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

33.7 Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

34.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

35.1 In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

35.2 Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà prio-

rità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente. Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

36.1 L'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei soci approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

37.1 Le disposizioni dell'art. 3, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

38.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

FIRMATO: RUSSO SANTO - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su  
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, ad uso  
Registro Imprese per l'iscrizione della societa'

-----

Firmato: Paolo Lovisetti

Milano, 28 settembre 2025

oooooooooooo

esente da bollo in quanto coop. sociale